

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0119/Pres.

Regolamento per la determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Individuazione delle aliquote
Articolo 3	Definizione delle aliquote
Articolo 4	Individuazione della categoria delle opere
Articolo 5	Calcolo degli oneri
Articolo 6	Definizione degli oneri
Articolo 7	Aliquote per interventi di manutenzione ordinaria
Articolo 8	Disposizioni transitorie
Articolo 9	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, previsto dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ha la finalità di individuare le aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) dai Consorzi di bonifica.

Art. 2
(Individuazione delle aliquote)

1. Le aliquote da applicarsi per oneri di progettazione, generali e di collaudo relative alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002 sono desunte dalla tabella di cui all'allegato A al presente regolamento, in relazione alla categoria di appartenenza dell'opera e sono calcolate sull'ammontare dei lavori, sull'ammontare delle indennità per le acquisizioni delle aree e degli immobili, per le servitù e per le occupazioni, il tutto come risultante dagli elaborati tecnici (progetto, varianti, contabilità finale).

2. È ammessa la facoltà di applicare variazioni opportunamente motivate alle aliquote qualora la progettazione abbia evidenziato tale necessità in relazione alla complessità delle opere da realizzare ed in funzione degli importi dei progetti.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono disposte con il decreto di delegazione amministrativa o di trasferimento fondi, ovvero con eventuali successive modificazioni di tali atti.

Art. 3
(Definizione delle aliquote)

1. Le aliquote di cui all'articolo 2 devono intendersi massime, forfetarie ed onnicomprensive.

Art. 4
(Individuazione della categoria delle opere)

1. Ai fini dell'individuazione della categoria dell'opera si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di lavori pubblici, intendendosi per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento progettato e che sarà indicata come tale negli elaborati di progetto.

Art. 5
(Calcolo degli oneri)

1. Il calcolo degli oneri di progettazione, generali e di collaudo si effettua in misura scalare applicando all'ammontare dei lavori e delle indennità per le acquisizioni delle aree e degli immobili, per le servitù e per le occupazioni, il tutto come risultante dagli elaborati tecnici (progetto, varianti, contabilità finale), le aliquote relative ai vari scaglioni interi inferiori, sommando gli importi così ottenuti ed aggiungendo all'eccedenza quello derivante dall'applicazione della successiva aliquota.

2. Le spese per acquisizione di aree e di immobili, nonché i relativi oneri per frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, evidenziate nelle apposite voci di quadro economico, non sono assoggettate all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A.

3. Non sono assoggettate all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A, le spese, evidenziate nelle apposite voci di quadro economico, per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi ed aventi carattere di straordinarietà ed opportunamente motivati, nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto.

4. Non sono assoggettate all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A le spese, evidenziate nelle apposite voci di quadro economico, per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi per opere di bonifica da amianto nonché per le verifiche antisismiche finalizzate alle opere di adeguamento antisismico dei manufatti esistenti.

Art. 6
(Definizione degli oneri)

1. Ai fini del presente regolamento per oneri di progettazione, generali e di collaudo si intendono:

- a) rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi;
- b) spese tecniche relative alla progettazione alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
- c) spese per attività di consulenza o di supporto;
- d) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

- e) spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- f) spese per la pubblicità relativa alla gara;
- g) spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'intervento
- h) spese per la validazione dei progetti;
- i) spese per le verifiche preventive di interesse archeologico;
- j) spese per le indagini preventive finalizzate ad individuare la presenza di eventuali residuati bellici.

Art. 7

(Aliquote per interventi di manutenzione ordinaria)

1. Per gli interventi di manutenzione ordinaria si applicano le aliquote percentuali massime di cui alla tabella A ridotte del 10%.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 14 della legge regionale 29 dicembre 2015, n.33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018) il presente regolamento si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica in essere alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 33/2015.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni adottate da competenti autorità nazionali o comunitarie.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'art.2)

Tabella aliquote percentuali

CATEGORIA OPERA PREVALENTE	Importo da 0 a 300.000,00 €	Importo da 300.000,01 a	Importo da 1.100.000,01 a	Importo da 2.600.000,01 €
OG01	19%	17%	11%	10%
OG 03	18%	17%	11%	10%
OG 06	21%	18%	11%	10%
OG 07	18%	17%	11%	10%
OG 08	20%	17%	11%	10%
OG 13	21%	18%	13%	11%
OS 31	20%	17%	11%	10%
TUTTE LE ALTRE	18%	15%	10%	7%